



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Definizione delle condizioni di esercizio dei *condhotel* e dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale".

Rep - 64 / CU

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 22 giugno 2017

VISTO l'articolo 31, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che contiene disposizioni finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri e definisce i *condohotel*, prevedendo, al comma 1 che, per diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata, siano definite le condizioni di esercizio degli stessi *condhotel*;

VISTO il comma 2, del citato articolo 31, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in cui si dispone che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra indicato siano stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma;

VISTO il comma 3, del sopra citato articolo 31 in cui si dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

VISTA la sentenza n. 1/2016 della Corte Costituzionale con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, promosse, con distinti ricorsi, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento;

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diramato con nota prot. DAR 8064 P-4.37.2.12 del 17 maggio 2017, recante "Definizione delle condizioni di esercizio dei *condhotel* e dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, acquisendo i pareri dei Ministeri della Giustizia e degli Interni;

MP
AP



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 31 maggio 2017, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune osservazioni e richieste di modifica allo schema in esame sulle quali il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si è riservato di esprimersi compiutamente, in attesa di ricevere il documento formale delle Regioni;

VISTO il documento del Coordinamento Straordinario turismo e industria alberghiera dell'8 giugno 2017, diramato in pari data con nota DAR 9294 P-4.37.2.12, contenente le osservazioni e le richieste di modifica al testo già discusse in riunione, elaborato al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di predisporre un nuovo testo;

VISTA la nota diramata il 14 giugno 2017 prot. DAR 9648 P-4.37.2.12 con cui la Provincia autonoma di Bolzano, ritenuto che alcune disposizioni dello schema di decreto in oggetto siano in contrasto con le vigenti norme provinciali in materia urbanistica, chiede che la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 13 dello schema preveda solamente una facoltà e non un obbligo di adeguamento degli Statuti;

VISTO il nuovo testo trasmesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che recepisce le osservazioni e le richieste di modifica delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano, diramato il 16 giugno 2017 con nota prot. n. 9783 P-4.37.2.12;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 21 giugno 2017, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa e la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto una modifica dell'articolo 13, ritenuta condivisibile dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e della relazione illustrativa che recepiscono le richieste di modifica concordate in sede tecnica, trasmessi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo diramato con nota prot. n. DAR 10022 P-4.37.2.12 del 21 giugno 2017;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'avviso favorevole all'acquisizione dell'intesa sullo schema in esame

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Definizione delle condizioni di esercizio dei *condhotel* e dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale".

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa